

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 673-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VISENTIN)

Comunicata alla Presidenza il 22 marzo 1995

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro delle finanze  
col Ministro del tesoro  
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1994**

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge d'iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente accordo con la Repubblica della Tunisia in materia di trasporti internazionali su strada rappresenta il primo passo per una regolamentazione del settore finora lasciato alla piena discrezionalità degli operatori doganali. A condizioni di reciprocità, si intende metter ordine nel traffico fra Italia e Tunisia per consentire un regolare sviluppo dello scambio commerciale. In particolare, si prevede l'istituzione di una commissione mista competente in materia di autorizzazione al transito nei due paesi, con compiti di fissazione di parametri di contingentamento: in

tale ambito saranno coordinate le legislazioni dei due paesi, e ciò soprattutto in materia di sicurezza e impatto ambientale. Nell'accordo si prevedono inoltre franchigie doganali e autorizzazioni speciali per particolari categorie di trasporto.

Nel sottolineare come la ratifica di questo Trattato ha per indubbio vantaggio la regolamentazione di un settore lasciato finora alla valutazione discrezionale delle varie autorità doganali, se ne raccomanda all'Assemblea la rapida approvazione.

VISENTIN, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: MAGLIOZZI)

9 marzo 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: MANTOVANI)

8 marzo 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura sia riformulata prevedendo la decorrenza degli oneri a partire dal 1995, nel presupposto che il capitolo 6858, richiamato dall'articolo 3, sia da intendersi come capitolo 6856.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1994-1996, valutato in lire 5 milioni per ciascuno degli anni **1994 e 1996**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio **1995-1997**, valutato in lire 5 milioni per ciascuno degli anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1995-1997**, sul capitolo **6856** dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno **1995**, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*